APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' ANONIMA DI NAVIGAZIONE «ISTRIA TRIESTE» PER I SERVIZI SOVVENZIONATI DEL GRUPPO F (TRIESTE)

Art. 10 (Convenzione per i Servizi marittimi sovvenzionati del gruppo F (Trieste))

Regolamento organico per il personale di Stato Maggiore navigante e per quello addetto ai servizi amministrativi.

Al personale di Stato Maggiore navigante ed a quello addetto ai servizi amministrativi la Societa' continuera' ad applicare il regolamento organico per il personale addetto ai servizi marittimi sovvenzionati locali, approvato con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 5 gennaio 1929-VII.

Versione in vigore dal 26 luglio 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione con la Societa' anonima di navigazione «Istria Trieste» per i servizi sovvenzionati del gruppo F (Trieste)
Estremi	Legge 16 giugno 1939, n. 949
Partizione	Convenzione per i Servizi marittimi sovvenzionati del gruppo F (Trieste)
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-con-la-societa-anonima-di-navigazione/convenzione-per-i-servizi-marittimi-sovvenzionati-del-gruppo-art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it